

## Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il “danno interspecifico” nel dibattito giuridico italiano

### *Interruption of the relationship between humans and pets: the “interspecific damage” in the italian legal debate*

Paolo DONADONI

 <https://orcid.org/0000-0002-4140-8833>

Dottore di ricerca in Bioetica, Università degli Studi di Genova. Avvocato presso  
la Corte d'Appello di Genova, Italia  
E-mail: donadoni@comunessml.it

RECEPCIÓN: 11 de septiembre de 2023

ACEPTACIÓN: 6 de noviembre de 2023

DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2023.167.18559>

**ASTRATTO:** Nella dottrina e giurisprudenza italiane degli ultimi 30 anni si dibatte della risarcibilità o meno del profilo non patrimoniale del danno patito dal padrone per l'uccisione del suo animale d'affezione (cosiddetto “danno interspecifico”). La Corte di Cassazione con un orientamento fermo, e ancor oggi attuale, ne esclude la risarcibilità; mentre presso la giurisprudenza di merito si sta consolidando sempre più un orientamento favorevole anche in base: ai dati che progressivamente emergono dalle conoscenze delle scienze della vita sugli animali, all'evoluzione del concetto di famiglia, alle prassi socio-culturali. Il testo analizza lo stato attuale del dibattito con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, focalizzando l'attenzione sui fondamenti giuridici delle argomentazioni.

**Parole chiave:** animali, diritto, esseri senzienti, famiglia, relazione affettiva, danno non patrimoniale.

**ABSTRACT:** In the last 30 years Italian doctrine and jurisprudence have debated whether or not the non-pecuniary profile of the damage suffered by the owner for the killing of his pet (so-called “interspecific damage”) can be compensated. The Court of Cassation with a firm orientation, and still current today, excludes the possibility of compensation; while in the jurisprudence on the merits a favorable orientation is increasingly consolidating also on the basis of: the data that progressively emerge from the knowledge of the life sciences on animals, the evolution of the concept of family, socio-cultural practices. The text analyzes the current state of the debate with extensive references to doctrine and jurisprudence, focusing attention on the legal foundations of the topics.

**Keywords:** animals, law, sentient beings, family, emotional relationship, non-pecuniary damage.

**SOMMARIO:** I. *Premessa.* II. *Animale o animali?* III. *Animali da compagnia o d'affezione?* IV. *Cos'è il danno interspecifico?* V. *Alcune considerazioni conclusive.* VI. *Bibliografia.*

## I. PREMESSA

Questo scritto vuole verificare la risarcibilità o meno della figura del “danno interspecifico”, nel suo profilo non patrimoniale, tema di dibattito per dottrina e giurisprudenza nell’ordinamento giuridico italiano oramai da circa 30 anni,<sup>1</sup> che, grazie alla riforma costituzionale dell’art. 9 avvenuta nel febbraio 2022 (Legge Costituzionale, 11/02/2022, art. 9), può forse vivere oggi una svolta decisiva.

## II. ANIMALE O ANIMALI?

Per inquadrare e affrontare correttamente le questioni, il linguaggio assume un’importanza ad un tempo preparatoria e fondamentale. Occorre scegliere i vocaboli confacenti ai concetti che si vogliono esprimere. Ciò vale tanto più nelle vicende di bioetica giuridica, ove di frequente l’ambiguità è insita in vocaboli che, transitando tra diversi campi del sapere, possono assumere intensione e/o estensione non univoche. “Animale/i”, ad esempio, è vocabolo trasversale a varie discipline: compare in zoologia, etologia, antropologia, medicina veterinaria, diritto, sociologia, filosofia, teologia...

Una prima notazione linguistica: animale o animali? Il singolare o il plurale? Questa scelta —che *prima facie* può apparire irrilevante— in realtà presuppone un importante chiarimento preliminare sull’oggetto del nostro discorso.

Non esiste una normativa unica per l’animale, perché non esiste “l’animale”. L’uso del singolare onnicomprensivo —fatto salvo in un contesto in cui sia stato previamente concordato a quale specifico animale ci si rife-

---

<sup>1</sup> Restando nel panorama europeo, in Francia, ad esempio, il tema è oggetto di attenzione giudiziaria da circa 60 anni. *Cfr.*, ad es., tra le prime: (1962). Cour de Cassation. *Recueil Dalloz*, pp. 199-200. Rodière, R. (1962). *Jurisprudence. La Semaine Juridique, II*(12557), p. 200. Esmein, P. (1962). Tribunal de Grande Instance de Caen. *Recueil Dalloz*, p. 92. (1962). *Jurisprudence. La Semaine Juridique, Paris, II* (12954). (1965). Cour de Cassation. *Recueil Dalloz*, pp. 628-629.

risca— rappresenta un concetto generico, vago, indeterminato, intangibile, privo di confini, astratto, irreali. Animale sono tanto il cane quanto la pulce. Un concetto indifferenziato e come tale utile solo al disordine e alla confusione. Il cane lo abbracciamo sul divano del salotto, per sterminare la pulce acquistiamo appositi sprait. L'uno —come meglio vedremo *infra*— viene eletto a compagno di vita, l'altra relegata nelle classi del fastidio e del disprezzo.

Nell'ordinamento giuridico italiano —parimenti che nella disciplina sovranazionale— gli animali vengono classificati in base a categorie giuridiche, contenitori che per lo più contengono animali ripartiti in base alle specie di appartenenza. Un criterio, dunque, anzitutto zoologico. Alcune specie — ad esempio— rientrano nella categoria degli animali selvatici (es. il lupo-*canis lupus*), altre in quella degli animali domestici (es. il cane-*canis lupus familiaris*). Alcune specie si possono cacciare (es. cinghiale-*sus scrofa*), altre sono protette (es. orso bruno-*ursus arctos*). Ma non è sempre così semplice distinguere. Le categorie giuridiche non si esauriscono in una classificazione di mera inclusione di specie selezionate.

Possiamo infatti individuare una casistica di animali la cui “specie” risulta ibrida: caso paradigmatico quello dei conigli —forse la categoria meno circosccrivibile— che possono essere animali d'affezione, ma anche selvatici o da sperimentazione o d'allevamento (quindi possono risultare eduli, contraddicendo uno dei principi fondamentali per la definizione degli animali d'affezione).<sup>2</sup> Categorie, per l'appunto, difficili da gestire limitandosi ad assumere le differenze di specie, qui citate solo sommariamente e che meriterebbero invece uno sguardo dedicato e approfondito.

Ad esito di questa breve ricognizione, possiamo condividere che l'uso del singolare non regge rispetto né alla configurazione giuridica nazionale né a quella sovranazionale. “Animale”, singolare onnicomprensivo, esprime pertanto un concetto irreali. Non trova rispondenza né nella realtà empirica né nella disciplina giuridica. È doppiamente sconfessato. Dobbiamo parlare di “animali”.<sup>3</sup> Al plurale. E operare distinzioni.

---

<sup>2</sup> Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, una delle caratteristiche fondamentali della categoria legislativa degli animali d'affezione è il non essere eduli. Di loro non ci si può cibare.

<sup>3</sup> Semplifichiamo, per necessità. Ci limitiamo ad accogliere il plurale. Altrimenti occorrerebbe discernere tra le qualificazioni: domestici, addomesticati, selvatici, da compagnia, d'affezione...

## 1. Gli animali nel diritto italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano permane una forte ambivalenza tra le diverse categorie giuridiche di animali: da lavoro, da allevamento/macello, da sperimentazione, da caccia, e —davvero un *apax*— d'affezione. Si prospetta un difficile equilibrio, quindi, tra un approccio di subordinazione e strumentalizzazione degli animali alle utilità umane e un approccio, viceversa, di relazione amicale radicata nel vissuto quotidiano.

Anzitutto il codice civile continua a considerare gli animali al pari delle cose, cosicché l'animale domestico è un bene patrimoniale, che può essere oggetto di proprietà (art. 924 ss. c.c.) o di usufrutto (art. 994), può essere acquistato per occupazione (art. 923 c.c.), può essere compravenduto (art. 1496), i danni che cagiona vengono imputati al proprietario (art. 2052); mentre l'animale selvatico è *res nullius*, oggetto di appropriazione da vivo o da morto.<sup>4</sup>

Il codice penale [c. p.] a seguito della riforma di cui alla L. 189 (2004) tutela —affidandosi alla formulazione linguistica nella sua letteralità— il sentimento per gli animali:<sup>5</sup> il titolo IX-*bis* del Libro II del Codice Penale è infatti rubricato “*Delitti contro il sentimento per gli animali*”. Al “*sentimento*” degli esseri umani verso gli animali viene collegata una specifica salvaguardia<sup>6</sup> tramite l'introduzione di quattro fattispecie incriminatrici,<sup>7</sup> nonché la trasformatio-

---

<sup>4</sup> Più dettagliatamente, *cf.* Traisci (2021, p. 43).

<sup>5</sup> In realtà già nel testo legislativo si ravvisa “un importante cambiamento di mentalità”, ossia la transizione da un'ideologia antropocentrica ad una zoocentrica, seppure si precisa che alcuni elementi formali stridono con questo esito, in particolare la rubricazione “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*” e la collocazione nel Titolo IX-*bis*, il che rende il mutamento di concezione meno sostanziale di quanto si sarebbe auspicato, *cf.* Madeo (2022, p. 343).

<sup>6</sup> *Cfr.* Parini (2012): “...non sembra si possa sottovalutare l'importanza del riconoscimento del valore del “sentimento per gli animali”, che rappresenta un'espresa affermazione della possibile sussistenza di un'interazione dal punto di vista emotivo tra uomini e animali, nonché del mutamento del sentire sociale nei confronti degli stessi e del progresso legislativo atto a dimostrare la volontà di pervenire ad un rapporto uomo-animale più maturo e consapevole” (p. 607).

<sup>7</sup> *Cfr.* art. 544-*bis* c.p.: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”; art. 544-*ter* c.p.: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata

ne del maltrattamento da contravvenzione a delitto e conseguente inasprimento delle regime sanzionatorio. Tuttavia, significativa parte della dottrina ha espresso l'orientamento che la *ratio* della disciplina sia quella di tutelare direttamente gli animali, ad es.:

una logica interpretativa che voglia mantenersi coerente con la *ratio* delle nuove previsioni impone di intendere il richiamo a quel bene giuridico come elemento secondario e insieme “di rinforzo” rispetto alla tutela degli animali, rifiutando con decisione ogni tentativo di letture conservatrici che volessero spostare nuovamente l'asse della tutela verso beni e parametri appartenenti al mondo umano anziché a quello animale (Valastro, 2012, p. 648).

Anzi, secondo alcuni Autori, è bene tenere a mente questa duplicità: la riforma ha previsto una disciplina normativa che protegge gli animali dalle condotte vietate e sanziona gli umani che di dette condotte sono autori (Mazzucato, 2012, p. 697). Anche perché riferirsi al parametro del sentimento umano pare, oltre che poco plausibile come fondamento dell'esigenza riformatrice, nel concreto eccessivamente discrezionale, ad es.:

un diritto penale saldamente ancorato, in virtù di precisi principi costituzionali, al fatto penalmente rilevante perché offensivo di beni giuridici afferrabili non può riconoscersi nella tutela del puro “sentimento” per gli animali [...] Spostare il focus dall'effimero “sentimento” al “valore” e al “soggetto”, cioè al bene giuridico afferrabile e offendibile: è questa la via da percorrere (Mazzucato, 2012, pp. 699-670).

---

della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”; art. 544-*quater* c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”; e art. 727 c.p.: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Per una analisi delle nuove fattispecie *cf.*, ad es., Pasqui (2012), in particolare 145-159.

Si tratta, infatti, di una tutela prevista questa volta verso gli animali in generale —Valastro (2012) dice “estesa a tutti gli animali (d’affezione, domestici, esotici, vertebrati, invertebrati, ecc.), a prescindere dalla loro capacità di suscitare compassione nell’essere umano” (p. 646)— per il fatto stesso costituente reato, non rivolta ad un determinato animale di un determinato padrone, ossia ad un esemplare specificamente individuato.<sup>8</sup>

Il c. 9-*bis* dell’art. 189 (2010) del codice della strada prevede che l’utente della strada in caso di incidente da cui derivi danno a un animale (d’affezione, da reddito o protetto), ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurargli un tempestivo intervento di soccorso.

Il disposto del nuovo c. 5 dell’art. 1138 (2012) prevede che la convivenza del padrone con il proprio animale di affezione non sia comprimibile dai regolamenti condominiali (leggasi: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”).

Il D.Lgs. n. 26 (2014) all’art. 6 c. 1 prevede che la soppressione dell’animale nella sperimentazione scientifica debba avvenire “con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile”, e all’art. 16 c. 1 prevede l’obbligo di tenere conto “delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita”.

L’art. 1, c. 1, lett. e-*quiquies* del D.L. 121 (2021)<sup>9</sup> —nel modificare l’art. 177 C.d.S.— prevede che mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano disciplinate le condizioni alle quali “il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati”.

L’art. 1, c. 980, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2021) prevede il divieto di allevare o cacciare animali per la finalità di ricavarne pelliccia.

L’art. 1 della già citata L. cost. 1/2022, infine, inserisce nella Costituzione [Cost.] la riserva di legge per la disciplina della tutela degli animali (principio di garanzia sancito dall’art. 25 Cost. per quelle materie che si vogliono regolamentare soltanto con norme di rango primario).

Le posizioni più avanzate si reperiscono nella giurisprudenza della Cassazione penale, oramai consolidata nel riconoscere la rilevanza giuridica del-

---

<sup>8</sup> Lo precisa, ad es., Cass. Sez. III pen., n. 3674/2017 (dep. 2018), in *one Legale*, secondo cui “la responsabilità dell’autore non è esclusa dal fatto che sia rimasta ignota o non compiutamente identificata la vittima di uno dei reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., ossia l’animale ucciso o maltrattato”.

<sup>9</sup> Convertito con modificazioni dalla L. 156/2021.

la natura senziente di alcuni animali. I passaggi più interessanti riguardano gli artt. 544-ter c.p. e 827 c. 2 c.p., entrambi reati comuni, ossia commissibili da chiunque, a forma libera;<sup>10</sup> il primo (in quanto fattispecie delittuosa) imputabile solo a titolo di dolo; il secondo (in quanto fattispecie contravvenzionale) imputabile anche per colpa.

In applicazione dell'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) si ritiene che il reato sussista per essersi verificato il fatto, "indipendentemente dalle lesioni eventualmente arrecate" (Cass. Sez. III pen., n. 17691/2018)<sup>11</sup> all'animale e a valere anche per condizioni solo "provvisorie" (Cass. Sez. III pen., n. 29510/2019 e n. 16755/2018). Si legge infatti (e non è cosa dappoco) che "la previsione di tali reati riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale" (Cass. Sez. III pen., n. 3674/2017).<sup>12</sup> Similmente, quanto all'art. 727 comma 2 c. p. (detenzione di animali) la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale ritiene che

l'inserimento, nella nuova fattispecie di reato, del requisito della sofferenza (fisica o psichica), esprime con chiarezza la scelta di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta sol perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro (Cass. Sez. III pen., n. 52031/2016 e n. 36713/2021).

---

<sup>10</sup> Per l'art. 544-ter c.p. *cf.*: Cass. Sez. III pen., n. 34087/2021, in *oneLegale*; Cass. Sez. III pen., n. 39159/2014, in *oneLegale*; Cass. Sez. III pen., n. 5979/2013, in *oneLegale*. Per l'art. 727 c.p. basti il dato testuale che esordisce con "Chiunque...". In ogni caso, *cf.* Cass. Sez. III pen., n. 46365/2017, in *oneLegale*, e Cass. Sez. III pen., n. 6415/2006, in *oneLegale*, in cui si legge: "Il reato di cui all'articolo 727 c.p. può essere commesso, non solo dal proprietario degli animali, ma da chiunque e quindi anche da colui il quale anche temporaneamente li detiene".

<sup>11</sup> Per un commento, *cf.* Pittalis (2022), pp. 154-160).

<sup>12</sup> Interessante notare che, con riferimento al c. 2 (anziché al c. 1) dell'art. 544-ter c. p., sempre la sez. III pen. abbia recentemente affermato che "si ritiene che l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice in esame debba essere individuato nella salute dell'animale, intesa come oggetto giuridico immediato. Tale interpretazione dell'art. 544-ter c. p., comma 2, che configura una tutela immediata della salute dell'animale, è corroborata dalla logica secondo cui il sentimento che l'uomo ha per gli animali, che rappresenta un elemento giuridicamente incerto e puramente soggettivo, è diretto alla salute degli stessi, la quale invece è dotata di una sufficiente oggettività giuridica, non dipendente da valutazioni soggettive" (Cass. Sez. 3 pen., n. 32602/2021), fattispecie di somministrazione di vaccino contro la brucellosi a bufali da parte di un allevamento zootecnico nonostante il divieto vigente.

Così, ad esempio, in riferimento alla prima ipotesi dell'art. 544-ter c. p. (che attiene alla lesione dell'animale), il reato è stato ritenuto integrato nel caso di un cane affetto da vari tumori mammari il cui proprietario aveva omesso di adottare i provvedimenti necessari per la tutela della salute del medesimo (Cass. Sez. III pen., n. 22579/2019), e nel caso di un capriolo rinvenuto nel cassone di un veicolo colpito da arma da fuoco ma ancora vivo e scalcante (in compagnia di altri due invece già deceduti.) (Cass. Sez. III pen., n. 29816/2020). L'obbligo di cura e l'obbligo di colpo di grazia sono due circostanze di rilevanza sostanziale: l'animale, in quanto essere vivente senziente, va assistito e medicato e, se destinato al decesso, non va fatto soffrire. Alla base di queste previsioni vi è pertanto un nuovo concetto dell'essere animali, attualizzato con la consapevolezza della senzienza del loro organismo (oramai riferita pacificamente, ad es., ai mammiferi).

### III. ANIMALI DA COMPAGNIA O D'AFFEZIONE?

Una seconda notazione linguistica. Atteso che occorre parlare di “animali”, al plurale, la particolare categoria che qui intendiamo attenzionare va qualificata “da compagnia” o “d'affezione”? L'uso invalso è di considerare le due locuzioni sinonime ma in realtà la differenza che intercorre tra di loro non risulta irrilevante. I concetti di compagnia e di affezione, infatti, non paiono sovrapponibili né intercambiabili (lo stare insieme non esaurisce la portata del volersi bene).

Nella disciplina sovranazionale europea non pare riscontrarsi uniformità,<sup>13</sup> tuttavia nell'ordinamento giuridico italiano risulta prevalere oramai l'orientamento volto a privilegiare la locuzione “animali d'affezione” che, in effetti, è preferibile.

Parlano di “animali d'affezione”, ad esempio, la L. 14/8/1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all'art. 1; l'art. 31 della L. 29.7.2010, n. 120. Permane invece la duplicità sinonima “animali di affezione o da compagnia” nella L. 28.12.2015, n. 221, ed anche sul sito del Ministero della Salute nella sezione Animali. Anche

---

<sup>13</sup> Per una analisi dei documenti di Unione Europea e Consiglio d'Europa, *cf.* Donadoni (2023a).

la giurisprudenza più recente è attestata stabilmente sulla locuzione “animali d’affezione”.<sup>14</sup>

Infatti, il dato che assume rilievo —anche giuridico— non è tanto la presenza di compagnia dell’animale quanto piuttosto l’instaurarsi di una relazione di legame affettivo (il che ancor meglio emergerà nel seguito).

Dunque: animali d’affezione.

## 1. Gli animali d’affezione nel diritto italiano

La categoria giuridica degli animali d’affezione è oggi distante mille miglia sia dalle cose sia, d’altra parte, dagli animali da lavoro, da allevamento/macello, da sperimentazione: ci parla di esseri viventi compagni e interlocutori dei loro padroni.

Detta categoria è stata giuridificata a partire dall’art. 1 (L. 14/8/1991, n. 281) che recita:

lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Gli animali d’affezione non sono eduli, non vanno abbandonati né maltrattati (Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, art. 544 bis e ter c. p., L. 20/7/2004, n. 189), devono venire soccorsi se investiti da veicoli (art. 189, L. 29/7/2010, n. 120), non possono essere pignorati (l’art. 514 c. p. c. — come modificato dalla L. 28/11/2015, n. 221— prevede nel novero delle cose mobili assolutamente impignorabili (n. 6-bis) “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, e (n. 6-ter) “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”), possono invece vivere in condominio con i loro padroni (art. 1138 c. 5, L. 11/12/2012, n. 220). Di loro si deve avere la stessa cura che si ha per i minori umani. Riferendosi ad un cane, si può leggere: “l’animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa

---

<sup>14</sup> *Cfr.*, ad es., Trib. Lucca, n. 764/2021; Trib. Torino, n. 1536/2021; Trib. Brindisi, n. 1335/2020; Trib. La Spezia, n. 660/2020.

attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore” (Cass. Sez. III pen., n. 21805/2007). Stessa cosa, in sede civile, accade nello scioglimento del rapporto di coppia (sia coniugale sia *more uxorio*): parrebbe addirittura che la conflittualità derivante dalla gestione dell’animale d’affezione sia la quinta causa di separazione (Gasparre, 2012). Anche in questo caso, infatti, si fa talvolta applicazione analogica agli animali d’affezione dei criteri sanciti per i minori.<sup>15</sup> Il Tribunale di Roma, in particolare, ha espressamente dichiarato di aver fatto applicazione “per analogia” della “disciplina riservata ai figli minori”, e nello stabilire l’affido condiviso del cane (a due ex conviventi *more uxorio*) ha specificato di voler “tutelare l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale” (espressione ripetuta due volte nel testo della sentenza), perché — e questo passaggio è sintomatico — occorre valutare la fattispecie “dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse”.<sup>16</sup> “Assume quindi particolare rilievo la decisione in commento, che considera l’animale domestico quale centro autonomo di imputazione di interessi di natura materiale, spirituale ed affettiva, con tendenziale passaggio ad una considerazione “sogettiva” dello stesso” (Pittalis, 2017, p. 471).

Ne troviamo conferma (più unica che rara, ad onor del vero, e pubblicata con l’accompagnamento dell’inciso “senza commento”) in una ordinanza del Tribunale di Varese dell’11 gennaio 1996, volta a consentire a un cane, deperito in ragione della sofferenza psicologica cagionata dalla separazione forzata dal suo padrone rinchiuso in carcere, il “permesso di visita” per essere accompagnato, munito di museruola e guinzaglio, a incontrare il padrone nell’istituto di detenzione. Per far ciò il cane è stato espressamente riconosciuto membro effettivo del complesso familiare<sup>17</sup> e trattato con la medesima

---

<sup>15</sup> Riferimenti in giurisprudenza: Trib. Pescara, n. 2131/2002, p. 51; Trib. Cremona, 11/6/2008. In Trib. Roma n. 5322/2016, *infra*, e in A. Gasparre, *Quando la coppia (s)coppia: animali involontari (co)protagonisti della fine di un rapporto*; Trib. Milano, decr. 13/3/2013; Trib. Roma, n. 5322/2016, *Famiglia e diritto*, n. 5, pp. 460-461.

<sup>16</sup> Il testo per esteso di questo passaggio del provvedimento meglio chiarisce l’analogia tra bambino e cane: “ciò che più rileva è che, dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come del resto è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori”.

<sup>17</sup> Nel testo dell’ordinanza si legge: “la situazione di fatto esaminata vede una presenza affettiva importante all’interno del nucleo familiare dei due cani di cui uno attualmente vive una profonda crisi a seguito dell’allontanamento del capo-famiglia perché detenuto; il dete-

procedura adoperata per i figli minori. Parimenti, dieci anni dopo, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Vercelli del 1 novembre 2006 ha consentito al detenuto di ricevere la visita del suo cane per “coltivare e mantenere i valori affettivi più significativi”.

## 2. L'attaccamento per gli animali d'affezione in Italia

La figura degli animali d'affezione si è affermata a partire dalla seconda metà del Novecento.<sup>18</sup> Oggi circa un italiano su tre convive con uno o più animali di affezione.

Nel *Rapporto Eurispes 2019*,<sup>19</sup> gli animali d'affezione sono ritenuti membri effettivi della famiglia dal 76,8 % del campione intervistato. Tra questi, il 32,9 % li considera come “figli” e il 60 % come “migliori amici”. Secondo alcune fonti, “si stima che la metà dei cani e dei gatti italiani dorma nel letto con il proprietario” (Guazzaloca, 2021, p. 126).<sup>20</sup>

La Fediaf (Federazione europea delle industrie per gli alimenti per animali famigliari) calcola che gli animali d'affezione in Europa siano circa 300 milioni (richiamato in Assalco-Zoomark, p. 8). Secondo il *Rapporto Assalco-Zoomark 2020*, che stima in Italia fossero presenti (nel 2019) 60,27 milioni di animali di affezione,<sup>21</sup>

convivere con un animale da compagnia genera benefici fisici e mentali, quali ad esempio una pressione del sangue più bassa, un miglioramento del tono muscolare e una diminuzione dello stress [...] il rapporto con il pet è una dipendenza emotiva reciproca spontanea, genuina, che aumenta la resilienza dei proprietari (p. 8).

Secondo l'*Osservatorio Coop 2020*<sup>22</sup> durante il lockdown della pandemia

---

nuto appare avere già un proprio diritto ad un colloquio con il componente Kim del proprio “nucleo familiare” e ciò già imporrebbe una decisione positiva”.

<sup>18</sup> Cfr. Guazzaloca (2021, p. 120).

<sup>19</sup> Cfr. Eurispes. *Rapporto Italia 2019* (2019, pp. 685-686).

<sup>20</sup> Cfr. anche E. Tassone, 2006, p. 37: “ai pets è permesso di stare su tappeti, sedie, poltrone e perfino nel letto. Le persone e i pet gradiscono molto dormire insieme”.

<sup>21</sup> Il conteggio viene effettuato in maniera differente tra Assalco-Zoomark, che — ad esempio — calcola le unità per singolo pesce, e Fediaf, che invece considera unità l'acquario. Quindi i due totali non sono rapportabili.

<sup>22</sup> Reperibile e scaricabile in [www.italiani.coop](http://www.italiani.coop)

Covid-19 sono stati 3,5 milioni gli italiani che avrebbero acquistato un animale d'affezione mentre altri 4,3 milioni avrebbero progettato di farlo nel periodo immediatamente successivo.

Anche la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare la presenza degli animali come componenti attivi dei contesti famigliari:

il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come “membri della famiglia” (Trib. Vicenza, n. 24/2017).

Ne deduciamo che gli animali d'affezione sono parte integrante dell'attuale società italiana e sono inseriti quali componenti usuali nei contesti famigliari.

### **3. Il lutto per la morte (rectius: l'uccisione) degli animali d'affezione**

A questo punto, per completare il quadro introduttivo e accedere all'analisi argomentativa giuridica, occorre capire in che misura la morte degli animali d'affezione — se avvenuta ad esito di una uccisione — può incidere, sotto profilo non patrimoniale, sulla vita dei loro padroni.

Come abbiamo visto, l'animale non è una cosa ma un compagno di vita, nel giorno dopo giorno condivide le abitudini del padrone che si sente diretto responsabile delle sue condizioni di salute e di benessere. Parimenti si inserisce nelle dinamiche dei sistemi famigliari, di cui viene ritenuto componente.

La sua uccisione, pertanto, cagiona la perdita irreversibile di un peculiare riferimento affettivo, di un interlocutore dinamico della quotidianità, un vero e proprio lutto per il suo padrone e per il nucleo famigliare in cui detto animale era inserito e viveva stabilmente<sup>23</sup> (un lutto che la giurisprudenza di merito non ha mancato, talora, di comparare — e assimilare parzialmen-

---

<sup>23</sup> Cfr. già Quackenbush (1987, pp. 128-136). Così anche Castignone (2012, p. 122).

te — a quello per la perdita di un familiare umano<sup>24</sup>). Il tema può darsi oramai per acquisito.<sup>25</sup>

#### IV. COS'È IL DANNO INTERSPECIFICO?

Con la locuzione “danno interspecifico”<sup>26</sup> si individua il nocumento patito dal padrone<sup>27</sup> nel caso di uccisione dolosa o colposa del suo animale d'affezione. Ciò può avvenire per responsabilità extracontrattuale (ad es. aggressione da parte di un altro animale, incidentistica stradale, violenza fisica da parte di umani, colpi d'arma da fuoco...) o per inadempimento contrattuale (ad es. responsabilità veterinaria per negligenza, imprudenza, imperizia oppure responsabilità per mancata custodia da parte di soggetti specializzati a cui gli animali erano stati affidati...).

L'interrogativo è: in tali ipotesi va risarcito soltanto il danno interspecifico “patrimoniale” o anche quello “non patrimoniale”? entrambi i profili sono meritevoli di tutela? Il primo consiste nel valore venale dell'animale e nelle eventuali spese veterinarie e farmacologiche sostenute nel tentativo di curarlo per evitare l'esito infausto. Il secondo, invece, può essere sinteticamente definito come il danno patito dal padrone per la perdita di un suo compagno di vita, di un interlocutore del suo vissuto quotidiano, per la definitiva inter-

---

<sup>24</sup> *Cfr.* Trib. Novara, n. 191/2020: “l'impatto della scomparsa dell'animale per il padrone appare parzialmente assimilabile al “lutto” per la perdita di un membro “umano” della famiglia”. Per una posizione contraria all'equiparazione tra familiare e animale d'affezione uccisi *cf.* Ponzanelli (2011, p. 665).

<sup>25</sup> Per approfondimenti, *cf.* Gallucci (2018) e Mantegazza (2019).

<sup>26</sup> Espressione che ho introdotto, per definire la fattispecie, a partire da Donadoni (2008b, 2010a e 2010b).

<sup>27</sup> Si noti l'uso del vocabolo “padrone” anziché “proprietario”. Tale scelta linguistica corrisponde all'intendimento di porre in primo piano —per il profilo non patrimoniale del danno— l'elemento sostanziale del rapporto quotidiano (e dei suoi risvolti anche affettivi) intercorrente tra umano e animale, piuttosto che l'elemento formale di una titolarità proprietaria (riconosciuta, nel caso specifico del cane, tramite iscrizione all'anagrafe canina comunale). Peraltro, la persona del padrone e quella del proprietario potrebbero non coincidere, dando luogo a distinte titolarità di diritti risarcitori. È accaduto, ad esempio, proprio nel primo caso riportato in letteratura (Pret. Rovereto, 16/6/1994, n. 177, pp. 133-139), in cui il soggetto individuato come “padrone” del cane ucciso era una ragazza (querelante e parte civile costituita), mentre il titolare del diritto “proprietario” era il padre della ragazza.

ruzione della relazione affettiva tra esseri viventi di due specie diverse (per l'appunto, il padrone animale umano e l'animale d'affezione non-umano).

## 1. Perché non va risarcito

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema in tre occasioni, di cui una volta —correva l'anno 2008— a Sezioni Unite [S.U.]. In due circostanze —affrontando casi specifici— ha rigettato la risarcibilità di questo danno (nel suo profilo non patrimoniale) mentre in un caso lo ha semplicemente inserito in una elencazione esemplificativa dei danni non patrimoniali da ritenersi inammissibili.

Il concetto è semplice: la relazione tra il padrone e il suo animale d'affezione non gode di copertura costituzionale, né tanto meno può dirsi costituire un diritto primario per la persona. Fatto salvo, possiamo intendere, il caso in cui il risarcimento del danno non patrimoniale per uccisione dell'animale d'affezione derivi dalla commissione di un fatto-reato, poiché in tal caso vi è una espressa previsione di legge che lo prevede.<sup>28</sup>

Dapprima la Corte di Cassazione con sentenza n. 14846/2007 (Cricenti, 2008, pp. 215-221; Foffa, 2008, pp. 40-42) aveva ritenuto, respingendo una richiesta di risarcimento del “danno esistenziale” per morte di un cavallo, che

la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'*an* che per il *quantum debatur*, e non appare sufficiente la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte.

Tale pronuncia, tuttavia, era stata ritenuta ambigua, in quanto non si deduceva con chiarezza se si trattasse di una radicale inammissibilità di detta

---

<sup>28</sup> In tal senso verte il combinato disposto dell'art. 2059 c.c., “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, e dell'art. 185 c. p. secondo cui “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole”.

figura di danno o piuttosto di un inadempimento probatorio del deducente nel caso specifico.

Il punto è stato chiarito dalle S. U. di S. Martino del 2008 (Cass., S. U., n. 26972/2008) che —in linea di principio— hanno affermato che

la tutela [n. d. r. non patrimoniale] non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana (§ 2.14. della sentenza).

Tuttavia, nel prosieguo le S. U. hanno espressamente escluso che in tale ambito possa rientrare il danno interspecifico. Infatti, hanno inserito il caso di uccisione dell’animale d’affezione tra le “fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone” (§ 3.2. della sentenza) e, poco dopo, tra i “diritti immaginari” (§ 3.9. della sentenza). Anche un Autore che apprezza i contenuti della decisione delle S.U. ammette che “possono, forse, aver sbagliato nel ricomprendere questo contenzioso [n.d.r. danno interspecifico] all’interno del tanto criticato quadro bagatellare” (Ponzanelli, 2011, p. 665). Le esemplificazioni fatte dalle S. U. hanno sortito molte e ferventi critiche.<sup>29</sup>

Infine l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26770/2018 (Bona e Cerlon, 2019, pp. 489-502) ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso riferito al mancato risarcimento del danno non patrimoniale per ferimento dell’animale d’affezione precisando che il giudice si era uniformato

all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale

---

<sup>29</sup> Insostenibile, ad esempio, l’equiparazione dell’uccisione dell’animale di affezione al tacco rotto della scarpa della sposa (alcuni l’hanno trovata offensiva: l’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha definito “crudele e vergognoso” questo paragone e, più in generale, l’inserimento di questa fattispecie nella categoria dei futili motivi). Per una analisi dettagliata sotto il profilo del danno interspecifico, *cf.* Donadoni (2010a e 2010b). Per una rassegna della prima giurisprudenza successiva al parto quadrigemellare delle S.U. di S. Martino del 2008, *cf.* Negro (2012, pp. 33-55); Cendon (2013, pp. 119-122).

risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”.

Possiamo pertanto rilevare una coerenza di orientamento (e di motivazioni addotte) presso la Corte di Cassazione italiana, respingente per il danno interspecifico nella sua dimensione non patrimoniale. Ma il tema, forse, oggi non può essere accantonato in maniera così sbrigativa e tranciante.

## 2. Perché va risarcito

Si propone una situazione molto diversa, infatti, se analizziamo la giurisprudenza delle corti di merito. In tal caso il quadro generale è composito, più possibilista, al punto che emerge con sempre maggior frequenza la tendenza ad accogliere le istanze risarcitorie dei padroni degli animali d'affezione.

In letteratura sono reperibili circa una sessantina di pronunciamenti nell'arco temporale degli ultimi 30 anni,<sup>30</sup> da cui deduciamo che detto danno è stato ampiamente risarcito. Le ultime pronunce reperite nel momento in cui scrivo, peraltro, risultano tutte favorevoli (Trib. Brindisi, n. 1335/2020; Trib. La Spezia, n. 660/2020; Trib. Torino, n. 1536/2021; Trib. Lucca, n. 764/2021), ed esprimono anche un incremento delle somme risarcite rispetto alla media complessiva (l'apice della quantificazione lo rinveniamo nei 6.000,00 Euro liquidati dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1536/2021 a favore di un singolo danneggiato). Le liquidazioni di tale posta di danno non patrimoniale,<sup>31</sup> comunque sia stata qualificata (le diciture della giurisprudenza sono infatti mutate nel corso del tempo, ma oggi è consolidata la locuzione “danno non patrimoniale”), risultano di ampia variabilità, a testimonianza dell'assoluta arbitrarietà del conteggio che, in effetti, avviene sempre “secondo equità”<sup>32</sup> (che, quando non si pone come quantificazione equitativa astratta slegata da qualunque parametro, ad es. Trib. Vicenza, n.

---

<sup>30</sup> Per una verifica ricostruttiva di detta giurisprudenza *cf.* Donadoni (2023b).

<sup>31</sup> Per una lettura sul punto, *cf.* Rosada (2014).

<sup>32</sup> Per un approfondimento sui criteri di liquidazione, *cf.* Bilotta e Ziviz (2009, pp. 580).

24/2017, viene ispirata da criteri anch'essi diversificati, in via esemplificativa: la durata della relazione intercorsa tra il padrone e l'animale d'affezione, ad es. Trib. Brescia, n. 2841/2019, l'età e la presumibile aspettativa di vita dell'animale, ad es. Trib. Venezia, n. 1936/2020, la durata della sofferenza dell'animale prima del decesso, ad es. Giud. pace Palermo, n. 1003/2010, le modalità traumatizzanti dell'uccisione, ad es. Trib. Foggia, n. 1021/2011 e Trib. Lucca, n. 764/2021, l'intensità del dolo del danneggiante, ad es. Trib. Cassino, pen., n. 230/2012).

Quella tra il padrone e il suo animale d'affezione è una relazione tra esseri viventi senzienti, entrambi capaci di stabilire attaccamento affettivo, di talché esprimono un vissuto comune, costruendo nel tempo una loro esperienza condivisa, specifica, unica.

È innegabile che negli ultimi anni il legame affettivo tra animale domestico e padrone si è affermato quale rapporto familiare, tale da essere considerato un'occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale del padrone, e pertanto come vero e proprio bene della persona tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. (Berutti, 2021).

L'art. 2 Cost. può costituire il punto di riferimento, forse in combinato disposto con gli artt. 3 c. 2, 13 c. 1 e 21 Cost. (eventualmente anche dell'art. 32 Cost., in presenza di un profilo "biologico" del danno<sup>33</sup>), nella nuova cornice di tutela del riformato art. 9 Cost.

L'art. 2 Cost., infatti, è una clausola aperta a contenuto atipico, capace di accogliere l'emergere di nuovi diritti, nella cornice delle sensibilità e dei valori costituzionali. Il fulcro della sostanza giuridica è il valore della persona e, ad un tempo, la persona quale valore. Si parla di "principio personalista" della Costituzione, il quale imporrebbe di "includere fra i principi supremi di essa quello che garantisce la libertà della persona, intesa tanto in senso fisico quanto in senso morale" (Pizzorusso, 1992, p. 459). Detto principio "è la vera matrice dei singoli diritti personali enumerati e degli eventuali altri diritti (non enumerati) che, in quanto parallele dirette esplicazioni, vanno considerati, alla pari degli altri, come diritti positivi della persona" (Modugno, 1995, p. 12).

---

<sup>33</sup> Ossia di un danno all'integrità psico-fisica della persona, accertabile mediante perizia medico-legale.

L'art. 3 c. 2 Cost. promuove “il pieno sviluppo della persona umana” (in riferimento al contesto economico e sociale). L'art. 13 c.1 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale. L'art. 21 Cost. afferma la libertà di pensiero di ogni persona. Si tratta di alcuni dei capisaldi dell'impronta personalista della Carta costituzionale italiana, che —per l'appunto— nel caso in esame possono operare in sinergia con l'art. 2 Cost.

Il tema costituzionalistico, ovviamente, meriterebbe ben altro approfondimento, qui tuttavia ci limiteremo —di necessità— a offrire questi brevi spunti.

Il perno lo reperiamo nel binomio relazione/affettività: i due interlocutori si riconoscono reciprocamente nella loro individualità<sup>34</sup> e così divengono infungibili l'uno all'altro (ne è riprova l'art. 514 num. 6-bis e 6-ter c.p.c che sancisce l'impignorabilità dell'animale d'affezione). È specialmente questa relazione affettiva a rendere infungibile l'animale. Qualunque altro animale, anche dotato delle medesime caratteristiche e qualità, stabilirebbe con il padrone una relazione diversa e i due svilupperebbero insieme un diverso vissuto. L'animale d'affezione “è infatti una condizione del benessere psichico, un connotato di qualità della vita, un'opportunità di espressione e formazione della personalità” (Zatti, 2005, p. 2023).<sup>35</sup>

Ecco perché l'investimento affettivo unilaterale che una persona può fare verso un oggetto non è assimilabile alla relazione affettiva bilaterale che può invece edificare con un animale. Con uno specifico animale, riconosciuto nella sua individualità. E se viene ucciso quell'animale la relazione è perduta. Con un altro animale si potrà costituire un'altra relazione. Ineluttabilmente diversa dalla precedente e a lei non sovrapponibile.

Il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e svi-

---

<sup>34</sup> Cfr. Raffaele (2019, p. 132): “se l'animale è unico non può essere sostituito; semmai possiamo iniziare un'altra relazione con un altro animale, che non sarà mai paragonabile a quella precedente, così come nessuna amicizia è mai sostituibile con un'altra”.

<sup>35</sup> Cfr. anche Battaglia (2011, pp. 255-256), secondo cui un “elemento caratteristico della comunicazione interspecifica mi sembra possa identificarsi nella sua flessibilità, nella sua libertà dai vincoli e dalle regole tipiche del rapporto interumano e, in particolare, della comunicazione verbale. Ciò può consentire un'espressione più libera di sentimenti e di emozioni, la manifestazione spontanea di ansie e paure e, quindi, favorire una migliore comprensione di sé stessi. Si è più volte sottolineato che l'uomo, non sentendosi giudicato dall'interlocutore animale — e qui l'asimmetricità si rivela davvero funzionale— riesce a esprimere sé stesso senza inibizioni e a scaricarsi da tensioni e paure spesso inconse”.

luppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art. 2 della Costituzione (Trib. Arezzo, n. 940/2017).

Si tratta di una ricostruzione che —oramai ad avviso di molti— consente di ricomprendere la *relazione affettiva interspecifica* tra gli atti di libertà auto-determinativa dell'individuo, quale forma di aggregazione sociale spontanea che da luogo a dinamiche relazionali in cui l'individuo esplica la sua personalità. In via esemplificativa: Chindemi (2007, p. 2275); Cricenti (2008, p. 219); Viola (2009, p. 174); Bona (2009, p. 1035); Bilotta e Ziviz (2009, pp. 533-534); Albanese (2011, p. 2068); Salciarini (2011, p. 40); Russo e Rossi (2013, p. 94); Sala (2014, p. 21); Salvatore (2014, p. 1436); Pittalis (2016, p. 1173); Bona e Cerlon (2019, p. 499); Fossà (2020); Donadoni (2022a, 2022b, 2022d, 2022e).

## V. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Eravamo partiti dal quesito sulla risarcibilità o meno del danno interspecifico nell'ordinamento giuridico italiano. Abbiamo sinteticamente illustrato entrambe le posizioni che si fronteggiano, quella negativa tradizionale (che fa capo alla Corte di Cassazione) e quella positiva che si sta progressivamente affermando nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale. A nostro avviso, in base all'evoluzione delle conoscenze delle scienze della vita che dimostrano sempre più dettagliatamente le capacità anche sensoriali, intellettive e affettive di alcuni animali,<sup>36</sup> tenuto conto dello stato delle prassi socio-culturali (con la figura dell'animale d'affezione acclarata dai dati sociologici),<sup>37</sup> nonché della rilevanza che la relazione tra umani e animali può assumere anche dal punto di vista salutistico e terapeutico,<sup>38</sup> oggi non è più negabile che detta relazione possa beneficiare di una tutela e di una contestuale copertura risarcitoria sotto profilo giuridico. Il danno non patrimoniale del padrone per l'uccisio-

---

<sup>36</sup> Cfr., ad es., Vallortigara (2000); Solms e Turnbull (2004); Vallortigara (2011); Vozza e Vallortigara (2015); Frans De Waal (2016); Vallortigara (2021).

<sup>37</sup> Cfr., ad es., Eurispes, *Rapporto Italia 2019*; Anmvi, *I proprietari degli animali da compagnia in Italia*, 2019, in [www.anmvi.it](http://www.anmvi.it); Coop, *Osservatorio coop 2020*, in [www.italiani.coop](http://www.italiani.coop); Assalco-Zoemark, *Rapporto 2020*, in [www.assalco.it](http://www.assalco.it)

<sup>38</sup> Cfr., ad es., Comitato Nazionale per la Bioetica, *Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani*, 21 ottobre 2005.

ne del suo animale d'affezione risulta di evidente sensatezza<sup>39</sup> e conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale personalista italiano.

## VI. BIBLIOGRAFIA

- (1962). Cour de Cassation. *Recueil Dalloz*, 199-200.
- (1962). Jurisprudence. *La Semaine Juridique*, II(12954).
- (1965). Cour de Cassation. *Recueil Dalloz*, 628-629.
- (2018). Codice Penal. Italy.
- Albanese, M. (2011). Tiere sind keine sachen: il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione. *Giurisprudenza Italiana*, 10, 2064-2070.
- Albisinni, F. (2021). Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino. *Rivista di Diritto Alimentare*, 3, 9-25.
- Assalco-Zoomark. *Rapporto 2020*. p. 8. [www.assalco.it](http://www.assalco.it)
- Battaglia, L. (2011). *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*. Carrocci.
- Battelli, E. (2018). La relazione tra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma. *Cultura e Diritti*, 1-2, 35-60.
- Benedetti, A. M. (2002). La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile? In A. Braun (a cura di), *Dalla disgrazia al danno* (pp. 209-228). Giuffrè.
- Benvenuti, A. (2021, maggio 21). Risarcibilità del danno non patrimoniale da morte o lesione dell'animale d'affezione. *Iusinitinere.it*
- Berutti, L. (2021, giugno). Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione. *Giustiziacivile.com*.
- Bilotta, F. (2008). Il dolore per la perdita dell'animale va provato con documenti e testimoni. *Guida al Diritto*, 5, 104-106.
- Bilotta, F. e Ziviz, P. (2009). Cap 11.3 Gli Animali d'Affezione. In *Il nuovo danno esistenziale* (pp. 533-534). Zanichelli.
- Bona, M. (2009). Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/nomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. “ba-

---

<sup>39</sup> Come abbiamo accennato, il danno interspecifico può dare luogo, addirittura, ad un nocumento non patrimoniale di tipo “biologico”, ex art. 32 Cost., ossia arrecante un pregiudizio psico-fisico alla persona, nel caso in cui — in conseguenza dell'uccisione del suo animale d'affezione — il padrone sviluppi, ad es., uno stato depressivo medicalmente accertato.

- gatellari” (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino). *Responsabilità Civile e Previdenza*, 5, 1016-1039.
- Bona, M. e Cerlon, C. (2019). Gli animali da compagnia contribuiscono alla “qualità della vita” tranne che per taluna Cassazione. *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2, 489-502.
- Bordon, R. (2005). Il valore di affezione: animali, abitazione, cose, ecc. In P. Cendon (a cura di), *I danni risarcibili nella responsabilità civile* (pp. 481-503). Utet.
- Bracchi, P. S. (2012, luglio 5). Animali domestici e animali di affezione. *Judicium.it*.
- Cass. Sez. III civ., n. 14846/2007. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 21805/2007. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 52031/2016. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 3674/2017 (dep. 2018). *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 16755/2018 (dep. 2019). *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 17691/2018 (dep. 2019). *oneLegale*.
- Cass. Sez. VI civ., ord. n. 26770/2018. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 22579/2019. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 29510/2019. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 29816/2020. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 32602/2021. *oneLegale*.
- Cass. Sez. III pen., n. 36713/2021. *oneLegale*.
- Cass., S. U., n. 26972/2008. In *Giurisprudenza italiana*, 2009, 2, pp. 318-325. In *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, 2(I), pp. 102-117. In *Danno e responsabilità*, 2019, 1, pp. 19-32. *oneLegale*.
- Castignone, S. (2000). Il danno esistenziale per la morte dell’animale d’affezione. In P. Cendon e P. Ziviz (a cura di), *Il danno esistenziale* (pp. 267-277). Giuffrè.
- Castignone, S. (2001a). Il “diritto all’affetto”. In A. Mannucci e M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali* (pp. 121-128). Giuffrè.
- Castignone, S. (2001b). L’uccisione dell’animale d’affezione. In P. Cendon (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni* (pp. 2457-2472). Cedam.
- Castignone, S. (2012). Psicologia della relazione affettiva tra l’uomo e gli animali. In S. Castignone e L. Lombardi (a cura di), *Trattato di biodiritto* (pp. 113-123). Giuffrè.
- Cendon, P. (2008, novembre 18). Non con l’acchetta per favore. *Personaedanno.it*.

- Cendon, P. (2009). L'urlo e la furia. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2(I), 71-80.
- Cendon, P. (2013). Cap. XV Animali d'Affezione. In *Il danno esistenziale nella giurisprudenza post 2008* (pp. 119-122). Aracne.
- Chindemi, D. (2007). Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c. *Responsabilità Civile e Previdenza*, 11, 2272-2283.
- Chindemi, D. (2008). Cap. III3., Il danno per la perdita dell'animale d'affezione. In *I danni alla persona* (pp. 113-121). Maggioli.
- Citarella, G. e Ziviz, P. (1995), Il danno per la morte dell'animale d'affezione, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, (I), 786-790.
- Cricenti, G. (2008). Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2(I), 2272-2283.
- Decreto Legislativo. 4/03/2014, n. 26. Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 61.
- Decreto Legislativo. 10/09/2021, n. 121. Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 217.
- Donadoni, P. (2008a). L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana. In R. Marra e I. Fanlo (a cura di), *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone* (pp. 199-210). Giappichelli.
- Donadoni, P. (2008b). Famiglia e danno interspecifici? *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 529-544.
- Donadoni, P. (2010a). Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico" (parte I). *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 11(II), 575-591.
- Donadoni, P. (2010b). Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico" (parte II). *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 12(II), 633-643.
- Donadoni, P. (2010c). Animali di affezione: risarcibilità del danno c. d. "interspecifico". *Nuova Giurisprudenza Ligure*, 2, 35-40.
- Donadoni, P. (2010d). È risarcibile il danno interspecifico? *La Responsabilità Civile*, 11, 779-783.

- Donadoni, P. (2011). Il danno non patrimoniale interspecifico. In S. Castignone e L. Lombardi (a cura di), *Trattato di biodiritto* (pp. 557-577). Giuffrè.
- Donadoni, P. (2018). Il diritto all'affetto degli animali, il diritto all'affetto verso gli animali. Alcune precursioni bioetiche di Silvana Castignone. In P. Donadoni e I. Fanlo (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone* (pp. 67-79), Ledizioni.
- Donadoni, P. (2022a). Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza italiana. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2(II), 511-520.
- Donadoni, P. (2022b). Ritratto di famiglia con canegatto. Noterella bioetica a margine dell'Antropocene. *Nuova Giurisprudenza Ligure*, 2, 31-33.
- Donadoni, P. (2022c). Antropocene e animali di affezione. Segnaletica orientativa per una bioetica degli esseri viventi. *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1, 383-399.
- Donadoni, P. (2022d). Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l'animale di affezione (parte I). *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 1282-1303.
- Donadoni, P. (2022e). Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l'animale di affezione (parte II). *Responsabilità Civile e Previdenza*, 5, 1680-1701.
- Donadoni, P. (2023a). Animali, senziencia e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, LV(164), 61-80.
- Donadoni, P. (2023b). Il cammino del “danno interspecifico” in Italia. Ricostruzione cronologica della giurisprudenza. In D. Buzzelli (a cura di), *Gli animali nella dimensione del diritto: quali prospettive?* (pp. 177-202). Pacini.
- Esmein, P. (1963). Tribunal de grande instance de caen. *Recueil Dalloz*, p. 92.
- Eurispes (2019). *Rapporto Italia 2019. Percorsi di ricerca nella società italiana*. Mineriva Soluzioni Editoriali, pp. 685-686. [www.eurispes.eu](http://www.eurispes.eu)
- Fasani, F. (2017). L'animale come bene giuridico. *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, 710-746.
- Foffa, R. (2008). Il danno non patrimoniale per l'uccisione di un animale d'affezione. *Danno e Responsabilità*, 1, 40-42.
- Foffa, R. (2010). La negazione del danno non patrimoniale per morte dell'animale d'affezione. *Danno e Responsabilità*, 11, 1071-1073.
- Foffa, R. (2011). Il danno da perdita dell'animale d'affezione. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 7-8(I), 667-670.

- Fossà, C. (2020). Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae? *Contratto e Impresa*, 1, 527-559.
- Fossati, P. (2008). *Il diritto degli animali familiari*. Medico Scientifiche.
- Funaro, S. (2012). Il danno da morte dell'animale domestico. In E. Bassoli (a cura di), *Animali da compagnia: tutele — diritti — responsabilità* (pp. 249-284). Maggioli.
- Gallucci, P. L. (2018). Il dolore negato. Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico. *Graphè.it*.
- Gasparre, A. (2012, agosto 28). Quando la coppia (s)coppia: animali involontari (co)protagonisti della fine di un rapporto. *Personaedanno.it*.
- Gasparre, A. (2015). *Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media*. Key.
- Giud. pace Palermo, n. 1003/2010. *Animaliediritto.it*.
- Godfrey-Smith, P. (2018). *Altre menti*. Adelphi.
- Grasselli, G. (2007, settembre 12). Ancora sul danno esistenziale per la morte di un cavallo. *Personaedanno.it*.
- Grasselli, G. (2009). Persone e animali. In P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale* (pp. 2651-2666). Utet.
- Gremigni, L. (2009, febbraio 25). Il giudice di pace e il danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione. *Lider-lab.ssup.it*.
- Guazzaloca, G. (2021). *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*. Il Mulino.
- Legge, 14/08/1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 203.
- Legge, 20/07/2004, no. 189. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 178.
- Legge, 29/07/2010, n. 120. Disposizioni in materia di sicurezza stradale. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 175.
- Legge, 11/12/2012, n. 220. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 293.
- Legge, 28/11/2015, n. 221. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 13

- Legge, 30/12/2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 310, SG, art. 1, c. 980.
- Legge Costituzionale, 11/02/2022, n. 1. Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 44.
- Lucenti, L. (2014, gennaio 16). "Era solo un gatto...": l'arduo iter giurisprudenziale dell'animale d'affezione (e degli umani). *Personaedanno.it*.
- Madeo, A. (2022). Reati contro gli animali. In F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale* (pp. 341-385). Giuffrè.
- Mantegazza, R. (2019). *L'ultimo scodinzo*. Ortica.
- Marinelli, F. (2005). L'animale d'affezione. In P. Cendon (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive* (pp. 1991-2015). Cedam.
- Marzio, M. Di. (2006, luglio 7). Morte dell'animale d'affezione. [Personaedanno.it](http://Personaedanno.it)
- Marzio, M. Di. (2009). Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite. In P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale* (pp. 534-538). Utet.
- Marzio, M. Di. (2012). Il riccio e il volpino. La morte dell'animale d'affezione sotto l'incubo della ragionevole durata. *Giurisprudenza di Merito*, 3, 558-569.
- Mazzucato, C. (2012). Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le relazioni. In S. Castignone e L. Lombardi (a cura di), *Trattato di biodiritto* (pp. 688-723). Giuffrè.
- Melano, D. (2017). Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione. *Giurisprudenza Italiana*, 5, 1076-1078.
- Merli, P. (2020). Si dice che, quando abbaia, non è un affetto risarcibile. *Danno e Responsabilità*, 5, 666-672.
- Modugno, F. (1995). *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*. Giappichelli.
- Negro, A. (2012). Cap. III "Maltrattamento ed uccisione degli animali". In *I danni bagatellari* (pp. 33-55). Giuffrè.
- Nocera, R. (2011). L'uccisione dell'animale d'affezione. In P. Cendon (a cura di), *Trattato dei nuovi danni* (pp. 883-902). Cedam.
- Palmeri, G. (2019). Animali da compagnia e separazione dei coniugi. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4(I), 780-788.
- Parini, G. A. (2012). Morte dell'animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento? *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 9(II), 603-615.

- Pasqui, I. (2012). Maltrattamenti su animali. In E. Bassoli (a cura di), *Animali da compagnia: tutele — diritti — responsabilità* (pp. 139-176). Maggioli.
- Pisanò, A. (2012). *Diritti deumanizzati*. Giuffrè.
- Pittalis, M. (2016). Separazione personale fra coniugi e “affido” dell’animale d’affezione. *Famiglia e Diritto*, 12, 1163-1173.
- Pittalis, M. (2017). Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell’animale “familiare”. *Famiglia e Diritto*, 5, 462-476.
- Pittalis, M. (2020). In mancanza di accordi di separazione aventi ad oggetto l’affidamento dell’animale domestico possono rispondere del reato di abbandono entrambi i coniugi separati. *Famiglia e Diritto*, 7, 699-705.
- Pittalis, M. (2022). *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*. Cacucci.
- Pizzorusso, A. (1992). *Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano*. Jovene.
- Poggi, F. (2017). Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico. *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2, 237-253.
- Ponzanelli, G. (2011). Danno da perdita di animale di affezione: un no campano. *Danno e responsabilità*, 6, 664-665.
- Ponzanelli, G. (2012). Nessun risarcimento per la perdita dell’animale di affezione: la conferma del giudice di Catanzaro. *Danno e Responsabilità*, 2, 190-191.
- Portoghese, F. (2019, maggio 30). Il riconoscimento del danno non patrimoniale per morte dell’animale. *Animal-law.it*.
- Portoghese, F. (2020, ottobre 4). Il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione. *Salvisjuribus.it*.
- Pret. Rovereto, 16/6/1994, n. 177. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, (I), pp. 133-139.
- Quackenbush, J. (1987). La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari. In J. Quackenbush e V. L. Voith, *Il legame tra l’uomo e l’animale da compagnia* (pp. 129-136). Delfino.
- Rodière, R. (1962). Jurisprudence. *La Semaine Juridique*, II(12557), p. 200.
- Rosada, F. (2014, dicembre 17). Criteri di liquidazione dei danni agli animali. *Ridare.it*.
- Rovacchi, M. (2016, marzo 24). Gli animali da compagnia nella separazione di partners. *Ilfamiliarista.it*.
- Russo, P. e Rossi, S. (2013). Animali. In P. Russo e S. Rossi (a cura di), *Danno e giurisprudenza* (pp. 93-96). Il Sole 24 ore.
- Sala, M. (2014). *Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma*. Maggioli.

- Salciarini, L. (2011). Limitazioni regolamentari sulla detenzione di animali domestici. *Immobilis & Diritto*, 10, 33-41.
- Salvatore, M. (2014). Il diritto di proprietà “europeo” e il danno non patrimoniale da morte dell’animale d’affezione. *Studium Iuris*, 12, 1430-1436.
- Sapone, N. e Vorano, M. (2010). Il danno non patrimoniale da perdita di animale domestico. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 11(II).
- Scaramuzzino, F. M. (2012). Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell’animale d’affezione. *La Responsabilità Civile*, 8-9, 619-626.
- Semeraro, M. T. (2003). Danni morali e morte dell’animale. *Professione Veterinaria*, 5, 17.
- Serani, E. (2019). Il risarcimento del danno da perdita dell’animale di affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso. *Danno e Responsabilità*, 2, 208-211.
- Solms, M. e Turnbull, O. (2004). *Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle neuroscienze dell’esperienza soggettiva*. Cortina.
- Spoto, G. (2018). Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele. *Cultura e Diritti*, 1-2, 61-78.
- Tassone, E. (2006). Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia. In E. Natoli e P. Santori (a cura di), *I cani pericolosi come problema bioetico* (pp. 33-40). Medico Scientifiche.
- Thellung, B. (2004). Danno esistenziale da uccisione dell’animale di affezione. In P. Cendon (a cura di), *Persona e danno* (pp. 4055-4085). Giuffrè.
- Todeschini, N. (2011, luglio 14). Della serietà del danno da perdita dell’animale d’affezione. Siamo giuristi seri o timidi ermenauti? *Personaedanno.it*.
- Traisci, F. P. (2021). Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali. Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge? *Rivista di Diritto Alimentare*, 3, 44-50.
- Trib. Arezzo, n. 940/2017. *Cassazione.net*.
- Trib. Brescia, n. 2841/2019. *oneLegale*.
- Trib. Brindisi, n. 1335/2020. *oneLegale*.
- Trib. Cassino, pen., n. 230/2012. *oneLegale*.
- Trib. Cremona, 11/6/2008. In Trib. Roma n. 5322/2016, infra, e in A. Gasparre, Quando la coppia (s)coppia: animali involontari (co)protagonisti della fine di un rapporto. *Personaedanno.it*
- Trib. Foggia, n. 1021/2011. *oneLegale*.
- Trib. La Spezia, n. 660/2020. *oneLegale*.

- Trib. Lucca, n. 764/2021. *oneLegale*.
- Trib. Milano, decr. 13/3/2013. *Ilcaso.it*.
- Trib. Novara, n. 191/2020. *Cassazione.net*
- Trib. Pescara, n. 2131/2002. *PQM*, p. 51.
- Trib. Roma, n. 5322/2016. *Famiglia e diritto*, n. 5, pp. 460-461. *oneLegale*.
- Trib. Varese, ord. 11/01/1996. *Cassazione Penale*, n. 2, pp. 760-761.
- Trib. Venezia, n. 1936/2020. [www.avvocatoticozzi.it/file/news/138/Tribunale Vene-zia 17 dicembre 2020 n 1936.pdf](http://www.avvocatoticozzi.it/file/news/138/Tribunale_Vene-zia_17_dicembre_2020_n_1936.pdf)
- Trib. Vercelli, ord. 1/11/2006. *Diritto.it*.
- Trib. Vicenza, n. 24/2017, *Cassazione.net*.
- Trib. Torino, n. 1536/2021. *oneLegale*.
- Valastro, A. (2012). La tutela penale dell'animale: problemi e prospettive. In S. Castignone e L. Lombardi (a cura di), *Trattato di biodiritto* (pp. 629-674). Giuffrè.
- Vallortigara, G. (2011). *La mente che scodinzola. Storie di animali e cervelli*. Mondadori.
- Vallortigara, G. (2021). *Pensiero della mosca con la testa storta*. Adelphi.
- Vallortigara, G. (2000). *Altre menti. Lo studio comparato della cognizione animale*. Il Mulino.
- Villani, L. (2008). Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale? *La Responsabilità Civile*, 8-9, 709-716.
- Viola, L. (2009). Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali. *La Responsabilità Civile*, 2, 169-174.
- Viola, L. (2010). Contratto alberghiero in favore di animali: l'uccisione può determinare un danno morale risarcibile. *La Responsabilità Civile*, 4, 301-303.
- Vozza, L. e Vallortigara, G. (2015). *Piccoli equivoci tra noi animali*. Zanichelli.
- Zatti, P. (1995). Chi è il "padrone" del cane? *La nuova giurisprudenza civile commentata*, (I), 135-139.
- Zatti, P. (2005). La compagnia dell'animale. In P. Cendon (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive* (pp. 2017-2028). Cedam.
- Ziviz, P. (2007, luglio 13). Perdita dell'animale d'affezione e risarcimento del danno non patrimoniale. *Personaedanno.it*.
- Zorzit, D. (2008). Commento a Trib. Milano 895/2008. *Danno e Responsabilità*, 8-9, 910-912.